



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

REP. DRD. n. /2015
PROT. n.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma;

visto il D.lgs. 47 marzo 2014 n. 26 "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

preso atto delle deliberazioni del Senato Accademico n. 524/17780 del 26 maggio 2015 e del Consiglio di Amministrazione n. 537/31125 del 28 maggio 2015 con le quali è stato approvato il Regolamento di funzionamento dell'organismo preposto al benessere degli animali;

preso atto che con DRD n. 1472/2015 prot. n. 32706 in data 11 giugno 2015 è stato emanato il Regolamento di funzionamento dell'organismo preposto al benessere degli animali;

preso atto delle deliberazione del Senato Accademico n. 536/17929 del 25 maggio 2016 e del Consiglio di Amministrazione n. 548/31665 del 25 maggio 2016 con le quali è stata approvata la modifica dell'art.11 del suddetto Regolamento,

ritenuto di procedere all'emanazione del regolamento così modificato

d e c r e t a

1. l'emanazione del Regolamento di funzionamento dell'organismo preposto al benessere degli animali, nel testo allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
2. Il suddetto regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto Rettorale sul sito web istituzionale dell'Ateneo.

Parma,

IL DIRETTORE GENERALE

Silvana Ablondi

IL RETTORE

Loris Borghi

IL PRORETTORE VICARIO

Giovanni Franceschini

R.P.A. - Responsabile del Procedimento Amministrativo	Dirigente VI Area Dirigenziale - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche, Musei	Ing. Barbara Pancirli
--	---	-----------------------



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Regolamento di funzionamento dell'organismo preposto al benessere degli animali

PREMESSA

E' istituito, con Rettorale REG. LII - n. 350 del 1 agosto 2014, l'Organismo preposto al benessere degli animali ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto Legislativo n. 26 del 4 Marzo 2014.

Articolo 1 - Indipendenza dell'OPBA

L'indipendenza dell'organismo è garantita

- dalla mancanza di subordinazione gerarchica nei confronti della struttura in cui opera;
- dall'assenza di rapporti gerarchici tra l'OPBA e analoghe strutture regionali.

Articolo 2 – Competenza

All'organismo competono le attività e le funzioni del Comitato Etico e del Servizio Veterinario di Ateneo, assicurando la cura ed il benessere degli animali e promuovendo la piena osservanza del D.Lgs. 26/14 e successive integrazioni, modifiche e circolari esplicative in tutte le strutture di Ateneo interessate a diverso titolo ed autorizzate all'allevamento, detenzione ed utilizzo di animali a scopo di ricerca e di didattica

Articolo 3 - Attività

L'OPBA interviene sulle questioni relative al benessere degli animali anche per quanto concerne le procedure escluse dall'ambito dell'applicazione del D.Lgs. n. 26/14, laddove sia comunque previsto l'utilizzo di animali a fini scientifici o didattici. La valutazione etica dell'OPBA si rende necessaria per quanto concerne le fattispecie indicate all'art. 2 e dall'art. 3, comma 1°, lett. a) del D.Lgs. n. 26/14, in cui siano previste procedure che prevedano la soppressione di animali con il solo fine di impiegare organi e tessuti.

L'Organismo cura i contatti con l'Autorità Competente. Inoltre, l'OPBA come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 26/14:

- a) supporta il personale che si occupa degli animali relativamente alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;
- b) consiglia lo stesso personale nei casi in cui sia possibile applicare i principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;
- c) redige il registro delle consulenze fornite, nell'osservanza delle vigenti norme in materia di privacy;
- d) promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali e lo informa sugli sviluppi tecnici e scientifici;
- e) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;
- f) esprime pareri motivati sui progetti di ricerca e sulle loro eventuali successive modifiche, inoltre le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca che richiedono una valutazione ministeriale informando i responsabili dei progetti stessi;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

- g) segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di sperimentazione animale tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;
- i) fornire consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti;
- l) valuta la corretta applicazione della normativa vigente in materia e gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee

Articolo 4 - Composizione

In prima attuazione, la composizione dell'OPBA è la seguente:

- almeno tre docenti dell'Ateneo di comprovata esperienza nella cura e nella salvaguardia del benessere degli animali da esperimento, tra cui individuare il Responsabile del benessere animale e i membri scientifici (art. 25 comma 2 D.Lgs. 26/14);
- il Veterinario Designato di cui all'art. 24 del D.Lgs. 26/14;
- una unità di personale tecnico di area amministrativa o tecnico-scientifica ed elaborazione dati, almeno di categoria D.

I componenti dell'OPBA restano in carica 4 anni, rinnovabili.

L'Organismo, in considerazione della molteplicità delle funzioni attribuitegli, può avvalersi di esperti interni o esterni all'Ateneo.

Articolo 5 - Presidente

Il Presidente è nominato con Decreto Rettorale tra i componenti dell'OPBA, sentito il parere dei componenti stessi e resta in carica 4 anni, rinnovabili.

Il Presidente nomina, tra i membri dell'Organismo, un Vice-Presidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di necessità.

Il Presidente è coadiuvato da un Segretario individuato tra i membri dell'organismo.

Il Presidente:

- sovrintende a tutte le attività amministrative in capo all'Organismo;
- provvede alla convocazione delle riunioni;
- predispone e rende noto il calendario dei lavori dell'Organismo;
- è responsabile del benessere, dell'assistenza agli animali e del funzionamento degli stabulari di Ateneo (art. 3, lettera h) del D.Lgs. 26/14
- relaziona annualmente il Rettore relativamente all'attività del OPBA.

Articolo 6 - Medico Veterinario designato

Il Medico Veterinario designato, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 26/14, è nominato dal Rettore su proposta dell'OPBA, fa parte dell'organismo e prescrive le modalità per il benessere ed il trattamento terapeutico degli animali.

Il Medico Veterinario designato, inoltre:

- a) decide se al termine delle procedure di esperimento o per qualsiasi eventuale interruzione delle stesse l'animale debba essere mantenuto in vita o soppresso;
- b) esprime parere in merito alla possibilità di riutilizzo degli animali impiegati nelle procedure nonché in merito alla liberazione e reinserimento degli animali al termine delle procedure



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Articolo 7 – Responsabile del benessere degli animali

I compiti del responsabile di Ateneo del benessere degli animali sono quelli previsti dalla normativa vigente (artt. 3 e 22 del D.Lgs. n. 26/14); a tal fine, il responsabile si avvale dei referenti del benessere dei singoli stabulari, nominati dai direttori dei dipartimenti di afferenza, sentito il parere dell'OPBA.

Articolo 8 – Doveri dei Componenti

I componenti dell'Organismo hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni formalmente convocate.

In caso di assenza per giustificati motivi sono tenuti a darne comunicazione al Presidente e possono far pervenire per iscritto le osservazioni sui punti all'ordine del giorno.

Tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni comportano la decadenza dall'incarico.

In questo caso, o in caso di dimissioni di uno dei componenti, il Presidente dell'OPBA ne informa il Rettore, che provvede alla nomina di un nuovo membro.

I membri dell'Organismo titolari o coinvolti in progetti di ricerca che debbano essere sottoposti al parere dell'OPBA, saranno esclusi dalla formulazione del parere motivato, fermo restando la partecipazione alla riunione in qualità di relatore del progetto.

Articolo 9 – Procedura per la presentazione di richiesta di parere

La documentazione necessaria all'ottenimento del parere motivato da parte dell'OPBA, relativamente ai protocolli di sperimentazione, deve essere indirizzata dal responsabile del progetto di ricerca all'indirizzo di posta elettronica certificata: opba@pec.unipr.it

Tale documentazione è prevista dall'art. 31 comma 2 del D.Lgs. 26/14 (nonché dalle "Linee guida del Ministero del 16.03.2015) e consiste in:

- proposta del progetto di ricerca;
- sintesi non tecnica del progetto;
- protocollo originale della ricerca proposta corredato da documenti ed allegati di supporto;

I membri dell'OPBA ricevono, ad opera del Segretario tramite posta elettronica, la documentazione relativa alla richiesta.

L'OPBA si riunisce, di norma, con cadenza bimestrale.

La presentazione delle domande deve avvenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.

Articolo 10 – Valutazione dei progetti sottoposti a parere

Il Presidente può convocare esperti qualificati ai quali viene inviata la documentazione presentata dal richiedente

I valutatori dei progetti presentano una memoria scritta, che ha valore consultivo nella formulazione del parere finale.

Le riunioni sono verbalizzate a cura del Segretario ed il verbale viene, di norma, letto e approvato seduta stante e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni prevedono il controllo del numero legale dei presenti (50% dei membri oltre al Presidente o al Vice-Presidente). Non è ammessa delega per i



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

membri assenti alle riunioni. L'OPBA, nel procedere alla formulazione del parere motivato tiene conto dei seguenti elementi di valutazione:

1. l'obiettivo del progetto di sperimentazione, l'idoneità e la completezza delle informazioni fornite dalla documentazione presentata;
2. l'adeguatezza del progetto e dei dati forniti in relazione agli obiettivi della ricerca, secondo le regole e le normative vigenti; l'analisi statistica e l'efficienza scientifica, ossia la possibilità di ottenere risultati validi con il minore numero possibile di animali impiegati;
3. l'idoneità del/i ricercatore/i per la ricerca proposta in relazione alla sua/loro qualifica ed esperienza;
4. l'adeguatezza della sede e del personale di supporto.

In caso di parere contrario di uno o più componenti dell'OPBA (comunque inferiore alla maggioranza semplice), le motivazioni di tale parere saranno verbalizzate.

Il parere originale è inviato per via telematica al Ministero della Salute ed al responsabile del progetto, di norma, entro 15 giorni lavorativi dalla riunione nella quale esso è stato espresso.

Articolo 11 - Sede

L'OPBA ha sede funzionale e amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie, il quale ha il compito di supportare le attività tecnico-amministrative dell'organismo stesso con il proprio personale tecnico-amministrativo.

Articolo 12 - Dotazione finanziaria

L'Ateneo provvede a garantire all'OPBA quanto necessario per il suo funzionamento.

Le risorse finanziarie che risultino dall'attività dell'OPBA sono gestite secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Articolo 13 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.

Il Presente Regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni nel caso in cui l'evolversi della legislazione e/o la verifica dell'efficacia e dell'efficienza lo rendesse opportuno.